

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2026, n. 3-2237

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Regolamento (UE) n. 2021/2115. Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. D.M. n. 635206/2024. Piano strategico nazionale 2023/2027. Approvazione della proposta di modifica della ripartizione per la campagna vitivinicola 2026/2027 delle risorse, di cui al DM n. 693212/2025, pari ad euro 18.790.582,00 ed approvazione delle disposizioni applicative dell'intervento...



Seduta N° 143

Adunanza 16 FEBBRAIO 2026

Il giorno 16 del mese di febbraio duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 3-2237/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Regolamento (UE) n. 2021/2115. Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. D.M. n. 635206/2024. Piano strategico nazionale 2023/2027. Approvazione della proposta di modifica della ripartizione per la campagna vitivinicola 2026/2027 delle risorse, di cui al DM n. 693212/2025, pari ad euro 18.790.582,00 ed approvazione delle disposizioni applicative dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" a partire dalla campagna 2026/2027.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

in particolare l'articolo 58 paragrafo 1, comma 1, lettera a) "Ristrutturazione e riconversione vigneti", lettera b) "Investimenti" e lettera k) "Promozione", del sopra citato Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede, tra gli interventi di sostegno specifici del settore vitivinicolo, la "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", gli "Investimenti" e la "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino;

il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 riguarda il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli;

il regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il decreto legislativo n. 188/2023, che approva disposizioni integrative e correttive sul decreto legislativo del n. 42/2023, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, disciplinando, in particolare, all'articolo 11, comma 1, le sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;

il decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 detta disposizioni sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici”.

Premesso, altresì, che:

il piano strategico nazionale 2023/2027 contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino) tra gli interventi da realizzare nel quinquennio 2023-2027 e che lo stesso è stato adeguato in data 18 giugno 2025 con decisione C(2025) 3805 a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale in applicazione dell'intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

il decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 693212 del 24 dicembre 2025 “Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027”, nell'ambito dello stanziamento di euro 275.252.979 a favore di tutte le Regioni per la campagna 2026/2027, assegna alla Regione Piemonte risorse complessive pari ad euro 18.790.582,00 così ripartite tra i singoli interventi:

per “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi”, euro 5.587.852,00,

per “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, euro 9.124.733,00,

per “Vendemmia verde”, euro 323.730,00,

per “Investimenti”, euro 3.754.267,00;

lo stesso decreto, al fine di ripartire le eventuali economie che dovessero realizzarsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che evidenzino capacità di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari garantendo il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, prevede che le Regioni e le Province autonome comunichino, alle scadenze indicate dal Ministero ed al più tardi alla data del 15 luglio 2026, l'ammontare delle risorse impegnate per il finanziamento delle domande ritenute, a seguito di istruttoria, idonee ad accedere ai contributi comunitari previsti per i diversi interventi nel settore vitivinicolo.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, risulta opportuno prevedere di:

- confermare la non attivazione dell'intervento “Vendemmia verde”, in quanto, configurandosi come strumento di mercato finalizzato a ripristinare l'equilibrio tra la offerta e domanda sul mercato del vino con lo scopo di prevenire le eccedenze, le produzioni piemontesi prevalentemente a denominazioni di origine dispongono già di altri strumenti di regolazione della domanda e dell'offerta previsti dalla legge n. 238/2016;

- attivare, per la campagna 2026/2027, gli interventi come di seguito rappresentati, tenendo conto

che la programmazione attuale del citato piano strategico nazionale 2023/2027, terminando al 15 ottobre 2027, non consente la presentazione di progetti pluriennali.

- l'intervento "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi", quale intervento strutturale strategico per l'acquisizione ed il consolidamento di nuovi mercati, proponendo di incrementare la dotazione, da euro 5.587.852,00 ad euro 7.400.000,00 per garantire una dotazione analoga ai precedenti anni;
- l'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti", che prevede un regime di aiuti per adeguare e razionalizzare i vigneti piemontesi destinati alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine, proponendo di ridurre, da euro 9.124.733,00 ad euro 4.000.000,00 le risorse assegnate sulla base della disponibilità di un solo anno per nuovi impianti viticoli;
- l'intervento "Investimenti", che prevede un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trasformazione e commercializzazione del vino, proponendo di incrementare la dotazione, da euro 3.754.267,00 a euro 7.390.582,00 in modo da renderla adeguata all'ampliamento degli interventi finanziabili riferiti non solo ai punti vendita sia aziendali che extra- aziendali, ma anche investimenti materiali ed immateriali per la fase di trasformazione e commercializzazione del vino.

Dato atto, pertanto, che, in esito a quanto sopra esposto, il suddetto Settore ha prefigurato la modifica del riparto fra gli interventi per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2026/2027, pari ad euro 18.790.582,00, come di seguito riportato:

per "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi", euro 7.400.000,00,
per "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", euro 4.000.000,00,
per "Investimenti", euro 7.390.582,00.

Premesso, inoltre, che il decreto del MASAF n. 635206 del 2 dicembre 2024, di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del sopra citato regolamento (UE) 2021/2115, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", in particolare, sancisce che le Regioni adottino proprie determinazioni sugli aspetti attuativi inerenti alla definizione dell'area o delle aree dell'intervento, alla limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, all'individuazione dei beneficiari, all'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro, alla superficie minima oggetto dell'intervento, e dispone che:

- all'articolo 2, comma 4, le Regioni possano individuare i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione scegliendoli tra quelli riportati nell'allegato V del decreto stesso;
- all'articolo 8, comma 3, il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione venga erogato nel limite del 50% sulla base delle tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate da CREA;
- allo stesso comma sia possibile finanziare la viticoltura eroica sulla base degli importi riportati nelle citate tabelle standard dei costi unitari.

Preso atto, inoltre, che, con la comunicazione trasmessa con l'e-mail del 6 giugno 2024, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Ufficio DISR II - Programmazione dello sviluppo rurale, informa le Regioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale della "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

Dato atto che il sopra citato Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" ha condotto un'analisi tecnica per elaborare le disposizioni regionali da applicare per il citato intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" a partire dalla campagna 2026/2027 e le schede relative alle specifiche tecniche ed al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, da trasmettere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del suddetto DM n. 635206/2024, al Ministero e ad AGEA, e, come da

documentazione agli atti, ha provveduto a consultare le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 13 gennaio 2026.

Dato atto, inoltre, che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva erogazione dei suddetti fondi, pari ad euro 18.790.582 da parte della Commissione europea direttamente all'Organismo Pagatore ARPEA.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la Commissione europea provvederà ad erogare le suddette risorse direttamente all'Organismo Pagatore ARPEA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, la proposta di modifica del riparto, fra gli interventi per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2026/2027, pari ad euro 18.790.582,00, con il decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 693212 del 24 dicembre 2025, come di seguito riportato:

per "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi", euro 7.400.000,00,

per "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", euro 4.000.000,00,

per "Investimenti", euro 7.390.582,00;

2. di approvare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 635206 del 2 dicembre 2024:

2.1 le disposizioni regionali per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" da applicare a partire dalla campagna 2026/2027, di cui all'allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.2 le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la definizione, d'intesa con ARPEA, in qualità di Organismo pagatore, delle procedure necessarie all'apertura delle domande, delle scadenze e delle disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023 di aggiornamento dei procedimenti amministrativi afferenti alle competenze della Direzione regionale Agricoltura e Cibo; nonché di trasmettere al Ministero ed a AGEA la documentazione di cui al precedente punto 2.2., ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DM n. 635206/2024;

4. che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva erogazione dei suddetti fondi, pari ad euro 18.790.582, da parte della Commissione europea direttamente dall'Organismo Pagatore ARPEA

5. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi

dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

Allegato

Indice generale

Disposizioni regionali applicative dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti_ campagna 2026/2027

1 Premessa.....	2
2 Definizioni.....	2
3 Area dell'intervento.....	2
4 Beneficiari.....	2
5 Attività ammissibili.....	3
5.1 Reimpianto per motivi fitosanitari.....	3
5.2 Vigneti eroici e storici.....	4
6 Interventi /operazioni non ammissibili.....	4
7 Requisiti di ammissibilità.....	4
8 Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento.....	5
9 Modalità tecniche, varietà, forme di allevamento e ceppi per ettaro.....	5
10 Superficie minima.....	6
11 Periodo di realizzazione.....	6
12 Modalità di concessione del contributo.....	6
13 Definizione dell'aiuto.....	7
14 Criteri di priorità.....	9
15 Controlli.....	10
16 Varianti e modifiche minori.....	10
17 Sanzioni e penalità.....	10
18 Disposizioni finali.....	11

Allegato 1

Disposizioni regionali applicative dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dal PSN 2023/2027, campagna 2026/2027.

1 Premessa

Le presenti disposizioni applicative definiscono a partire dalla campagna 2026/2027 e modalità di attuazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto all'art. 58 del paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e ss.mm. ii. e inserito nel Piano Strategico Nazionale 2023/2027.

L'attuazione dell'intervento ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori piemontesi, di favorire la riqualificazione di alcune produzioni e di incentivare la meccanizzazione per ridurre i costi di produzione.

Gli interventi relativi alle superfici vitate sono disciplinati a livello regionale dalle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale.

2 Definizioni

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, ecc) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto.

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari.

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda.

3 Area dell'intervento

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

4 Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto:

- gli imprenditori agricoli singoli,
- cooperative agricole,
- società di persone e di capitali,

che esercitano attività agricola e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda.

È escluso dall'intervento l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23.12.2016 e/o derivanti da allineamento regionale allo schedario ai sensi della D.G.R. 4 luglio 2011, n. 26-2302 e/o di autorizzazioni per i nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5 Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

l'attività a) punto 2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto sulla stessa superficie ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

Le azioni ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato 2 del presente atto.

5.1 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 58 lettera a), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii), è ammesso l'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario regionale, dove esplicitamente sia indicata e riconosciuta la presenza della Flavescenza dorata quale organismo nocivo che ha colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 10% dei fondi assegnati annualmente all'intervento. Qualora non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate all'intervento principale.

Le domande di aiuto per il reimpianto per motivi fitosanitari seguono le procedure indicate nel presente atto e per quanto non espressamente riportato valgono le disposizioni dell'art. 10 del decreto ministeriale 635206 del 2.12.2024 riguardante "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

5.2 Vigneti eroici e storici

Sono ammesse attività di ristrutturazione e riconversione di vigneti eroici e/o storici di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, iscritti nell'elenco regionale dei vigneti eroici e storici, previsto dalle vigenti Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il

più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Il reimpianto deve avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'elenco regionale.

Per il finanziamento di tali attività è riservata una quota del 20% dei fondi assegnati annualmente all'intervento. Qualora tali fondi non vengano utilizzati in parte o in toto saranno destinati all'intervento principale.

6 Interventi /operazioni non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- a. al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- b. alla normale gestione dei vigneti;
- c. alla superficie vitata abbandonata intesa come una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto;
- d. agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii;
- e. protezione contro danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- f. costruzione di frangivento e muri di protezione;
- g. strade carrozzabili ed elevatori;
- h. acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- i. estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie ;
- j. sovrainnesto (non previsto dalle TSCU) ;
- k. il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso la messa in opera e modifica delle strutture di sostegno (non previsto dalle TSCU)

7 Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale; ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
- condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario all'intervento e agli impegni previsti;
- essere in regola con le norme dell'Unione, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;
- non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione;
- essere titolare di un'autorizzazione per reimpianto qualora le azioni oggetto di contributo lo richiedano, in conformità alle vigenti disposizioni regionali sulla gestione del potenziale produttivo;

- aver presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato, qualora le azioni oggetto di contributo lo richiedano, con l'impegno ad estirpare un vigneto in conduzione esistente e di pari superficie, affinché siano eleggibili le spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda.

8 Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

Le superfici oggetto di sostegno sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato e del decreto ministeriale n. 635206 del 2.12.2024 le superfici vitate oggetto di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo citato al paragrafo precedente.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, non viene recuperato l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo e che comunichi preventivamente alla Regione e ad ARPEA tale circostanza.

In presenza di circostanze debitamente giustificate valutate e riconosciute dalla Regione, l'OP non recupererà l'aiuto finanziario dell'Unione.

9 Modalità tecniche, varietà, forme di allevamento e ceppi per ettaro

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione, classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il MiPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002 e previste nei singoli disciplinari di produzione delle DO .

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare completi, in coltivazione, in buone condizioni agronomiche e idonei alla produzione di vini a denominazione di origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a contropalliera (guyot, cordone speronato), è ammessa la forma a pergola limitatamente alle aree di produzione delle denominazioni di origine Canavese, Caluso, Coste della Sesia e Valli Ossolane. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli piemontesi.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto o al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a:

- a 3.300 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- b 1.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti.

In deroga alla lettera a) per il vitigno Erbaluce sono ammesse densità di impianto superiori a:

- 1.000 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Caluso e Canavese;
- 2.500 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di superfici vitate con altitudine media superiore ai 500 m s.l.m. o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

Non è ammesso l'uso di strutture di sostegno usate.

Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie si fa riferimento all'art. 10 del decreto ministeriale n. 635206 del 2.12.2024 riguardante " Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti"

Va comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione, intesa ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

10 Superficie minima

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

11 Periodo di realizzazione

Salvo successive modifiche intervenute alla normativa dell'Unione e nazionale di riferimento il termine ultimo per completare le operazioni ammesse a contributo è il 20 marzo 2027 visto che la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/27, e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata.

12 Modalità di concessione del contributo

Il contributo può essere concesso attraverso il pagamento a collaudo dopo la conclusione dei lavori.

La domanda di pagamento a saldo va presentata entro la scadenza indicata da ARPEA OP e nel rispetto del cronoprogramma indicato nella domanda di aiuto.

13 Definizione dell'aiuto

L'aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto,
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o da autorizzazioni al reimpianto anticipato o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.

Tale compensazione è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Masaf 5 febbraio 2026, n.0055622 la compensazione finanziaria è fissata in 3000 €/ettaro in caso di reimpianto rientrando nell'importo massimo complessivo stabilito nel PSP pari a 6.609 euro/ettaro, come da comunicazione del Masaf prot. n. 0059454 del 6 febbraio 2026.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, misurata e delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. In particolare per il reimpianto anticipato tali spese sono eleggibili solo a partire dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori.

Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda: in particolare l'estirpazione può essere effettuata a partire dalla data indicata annualmente da ARPEA OP.

La certezza del finanziamento sarà garantita solo con l'inserimento della domanda nella graduatoria tra le domande finanziabili.

Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla lettera b) è fissato **nella misura del 50%** sulla base della seguente Tabella Unità di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 da Rete Rurale Nazionale e ISMEA, certificate dal CREA e pubblicate sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale ("Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027).

In essa sono riportati i costi semplificati per ettaro di superficie distinti per forma di allevamento, per densità di impianto e tipologia di vigneto. E' previsto anche l'importo pari a 1968,00 euro dell'azione di estirpo.

Tabella delle UCS per gli impianti di uva da vino ammesse in Piemonte

Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (€/Ha)
				Senza impianto di irrigazione
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00
impianto	spalliera	2000-3774	vitic. eroica	€ 29.507,00
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00
impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	€ 31.010,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00
impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	€ 33.346,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00
impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	€ 42.548,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00
impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	€ 48.139,00
estirpazione				€ 1.968,00

È previsto un contributo alla viticoltura eroica sulla base dei costi unitari corrispondenti alla tipologia viticoltura eroica, come riportati nella Tabella Unità di Costi Standard (UCS).

Si definisce “viticoltura eroica” la superficie vitata che possiede almeno una delle caratteristiche di seguito riportate:

- I. pendenza del terreno superiore a 30%;
- II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano
- III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

Gli stessi livelli di contributo sono previsti per i vigneti eroici inseriti nell'elenco regionale .

I livelli di sostegno ad ettaro per tipologia di vigneto (pianeggiante, viticoltura eroica) sono definiti in base alle caratteristiche riportate nel fascicolo aziendale.

14 Criteri di priorità

A ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità riportati di seguito. I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A parità di punteggio verrà adottato il criterio del richiedente più giovane ed in caso di società l'età del legale rappresentante.

- Riferiti alla tipologia del richiedente

Criterio		Punti
1	Richiedente con età compresa fra 18 e 40 anni non ancora compiuti	15
2	Azienda socia conferente di cantina cooperativa	10
3	Nuovo beneficiario	10

Criterio 2: viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci della Cantina e l'attestato di consegna alla Cantina sociale (F2) o il quadro dell'uva ceduta (quadro F) in caso di socio conferitore in parte.

Criterio 3: si considera l'azienda (stesso CUAA) che non ha presentato domanda nella campagna precedente o che è presente nella graduatoria dell'anno precedente, ma non è finanziabile o che abbia espresso rinuncia prima della graduatoria dell'anno precedente.

- Riferiti all'intervento

Criterio		Punti
Azienda che trasforma le produzioni aziendali		10

Viene considerata l'ultima la dichiarazione di vendemmia e produzione del richiedente (fa riferimento il CUAA) o del soggetto a cui il richiedente è subentrato: nella domanda si dovrà specificare il CUAA identificativo dell'azienda oggetto di subentro che ha presentato l'ultima dichiarazione di vendemmia. Le fattispecie di subentro sono quelle previste nelle DRA per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo per il trasferimento delle autorizzazioni all'impianto e più precisamente: eredità a causa di morte, successione e successione anticipata, cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda.

Il punteggio relativo a questo criterio non è cumulabile con quello relativo al criterio "Azienda socia conferente di cantina cooperativa"

- Produzioni specifiche

Criterio		Punti
Produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848		5

Viene considerata la certificazione di biologico (dato desumibile dal fascicolo aziendale)

- Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio		Punti
Rapporto Superficie vitata / SAU superiore al 75 %		10

15 Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e ARPEA, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

16 Varianti e modifiche minori

E' consentita la seguente variante al progetto iniziale approvato:

- variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (es. a seguito di cessione, fusione, ecc);

In ogni caso la variante che determina una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e tale da collocare la stessa in una posizione non finanziabile non è ammissibile e il contributo viene revocato.

Sono consentite le **modifiche minori** intese come modifiche di minore entità, diverse dalle varianti, da apportare al progetto inizialmente approvato e che non richiedono un'autorizzazione preventiva.

Si intende per modifiche minori:

- 1 il cambio di ubicazione del nuovo impianto;
- 2 la varietà;
- 3 la forma di allevamento;
- 4 il sesto d'impianto;
- 5 Il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione e viceversa.

Il cambio di ubicazione non è consentito per attività riguardanti i vigneti storici e/o eroici.

17 Sanzioni e penalità

Le sanzioni sono definite all'articolo 24 - sexies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188 e richiamate all'art. 12 del decreto ministeriale 635206 del 2 dicembre 2024.

18 Disposizioni finali

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto è definito con successivo atto dirigenziale dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo d'intesa con ARPEA.

Con eventuali successivi atti lo stesso Settore si riserva di fissare, d'intesa con ARPEA, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

Con successivo atto del Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vitivinicole della Direzione Agricoltura e cibo verrà approvata la graduatoria di ammissibilità.

Con successivo atto del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo verrà approvata la graduatoria di finanziabilità.

Allegato 2

Specifiche Tecniche dell' Intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento dell'aiuto

.REGIONE PIEMONTE

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP *:

- DOP previste: Tutte le DOP del Piemonte Si [X] No []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste *: tutte le varietà idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Piemonte e previste nei singoli disciplinari di produzione delle DO
- escluse: nessuna
- a cui è riconosciuta una preferenza: nessuna

1.5 Forme di allevamento:

- previste *: controspalliera (potatura guyot, cordone speronato), pergola

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento controspalliera ceppi/ha 3.300
forma di allevamento pergola in tutte le sue varianti ceppi/ha 1.000_

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di :

- 1.000 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Caluso e Canavese ;
- 2.500 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola : 0,3 ha

- deroghe specifiche: 0.1 ha

motivazione: deroga prevista per le superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% .

Non sono previste domande collettive.

1.8 Attività previste *:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto []

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto []

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto []

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [X]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto []

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 1 anno

[3] salvo successive modifiche intervenute alla normativa dell'Unione e nazionale di riferimento comunque non superiore a 3 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- sulle spese sostenute [X]

% massima *:

50 %

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- nella misura del 50% degli importi contenuti nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA .

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Tale importo è calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n.0055622 .

Importo massimo della perdita di reddito *: 6.609 euro/ettaro per anno

Compensazione per le perdite di reddito *: 3.000 euro/ettaro

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

n.	Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Contributo ai costi (€/Ha)	Mancato reddito
					Senza impianto di irrigazione	
1	impianto	spalliera	2000-3774	Pianeggiante	€ 11.349,00	
3	impianto	spalliera	2000-3774	vitic. eroica	€ 14.753,50	
4	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 11.927,00	
6	impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	€ 15.505,00	
7	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 12.825,50	
9	impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	€ 16.673,00	
13	impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 16.364,50	
15	impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	€ 21.274,00	
16	impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 18.515,00	
18	impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	€ 24.069,50	
	estirpazione					
21	*				€ 984,00	3.000

È previsto un contributo alla viticoltura eroica sulla base dei costi unitari corrispondenti alla viticoltura eroica come riportati nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS).

Gli stessi livelli di contributo sono previsti per i vigneti eroici inseriti nell'elenco regionale .

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato ☐
- a collaudo ☒

(si possono barrare entrambe le caselle)

ELENCO DELLE AZIONI FINANZIATE SULL'OCM VITIVINICOLA – INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI PER LA REALIZZAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI VITICOLI

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

- ***Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:***
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- ***Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***
 - analisi del suolo [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X]
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]
- ***Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***
 - squadro dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto [X]
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL’IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

• *Azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:*

- modifica del profilo del terreno []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine []

• *Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:*

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []

• *Azioni collegate alle tecniche di impianto nell’impianto viticolo ristrutturato:*

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- razionalizzazione delle forme di allevamento []

• *Azioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:*

- allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto []